

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2111)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1962 (V. Stampato n. 2757)

d'iniziativa dei deputati GUERRIERI Filippo, VILLA Ruggero, BUFFONE, CORONA Giacomo e BACCELLI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 luglio 1962

Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di pubblica benemeranza al merito civile

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La ricompensa consiste in una medaglia d'oro, o d'argento o di bronzo o in un attestato di pubblica benemeranza.

Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta, ed agli effetti conseguiti ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Le medaglie al merito civile sono conferite con decreto del Presidente della Re-

ubblica su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13.

L'attestato di pubblica benemeranza è concesso dal Ministro dell'interno, sempre sentito il parere della Commissione di cui al precedente comma.

Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o a corpi militarizzati occorre l'assenso delle Autorità da cui gli interessati dipendono ».

Art. 3.

L'attestato di pubblica benemeranza al merito civile ha le caratteristiche indicate nel quadro annesso alla presente legge.

N.



MINISTERO DELL'INTERNO

ATTESTATO

DI

Pubblica Benemerenzza

al merito civile

Concesso a

per il seguente motivo:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Roma, addi *19*

Il Ministro